I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/75 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 803/68 relativo al valore in dogana delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 338/75 (4), quando le merci in provenienza dai paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità attraverso territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile e ove viga il regime del commercio interno tedesco, le spese di consegna relative a tale transito non sono da includere nel valore in dogana di dette merci ;

considerando che, in virtù del paragrafo 1 del protocollo allegato al trattato, relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi che vi si connettono, l'applicazione del trattato non esige alcuna modificazione dell'attuale regime degli scambi fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca, facendo parte questi scambi del commercio interno tedesco ; che tuttavia l'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci provenienti da paesi terzi, con attraversamento del territorio della Repubblica democratica tedesca, non è di competenza del commercio interno tedesco ;

considerando che, in tali condizioni, il mantenimento in vigore dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 803/68 non può giustificarsi con la necessità di assicurare l'uniforme determinazione del valore in dogana delle merci importate qualunque sia lo Stato membro in cui si effettui la determinazione di tale valore ; che il mantenimento di tali disposizioni potrebbe invece provocare discriminazioni tra le merci provenienti da paesi terzi secondo le vie utilizzate per penetrare nella Comunità ;

considerando che la soppressione dell'articolo 8, paragrafo 4, del suddetto regolamento richiede la modifica dell'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 803/68 è soppresso.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 803/68 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite fino al luogo di destinazione situato in un'altra parte di questo territorio, attraverso il territorio di un paese terzo o per via marittima, dopo aver attraversato una parte del territorio doganale della Comunità, il luogo di introduzione nella Comunità da prendere in considerazione è stabilito, con riserva del paragrafo 3, secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

(1) GU n. C 140 del 13. 11. 1974, pag. 67.
(2) GU n. C 16 del 23. 1. 1975, pag. 24.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD